



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Settore Sviluppo Economico
Servizio Attività Economiche

Proposta n. 1380/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 87 del 16/06/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SVOLGIMENTO IN VIA SPERIMENTALE DI MERCATI SU AREA PUBBLICA E DI PRODUTTORI AGRICOLI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TUTTI I GENERI MERCEOLOGICI IVI AMMESSI. INDICAZIONI PER LE "ZONE A SOSTA PROLUNGATA" E PER LA VENDITA IN FORMA ITINERANTE. CRITERI E MODALITÀ VALIDE NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO 2020 AL 14 LUGLIO 2020 ENTRAMBE LE DATE COMPRESSE.

IL SINDACO

VISTE le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2020 all'oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI gli ulteriori provvedimenti urgenti e circolari esplicative statali e regionali incessantemente susseguitesi e facilmente reperibili nei sottostanti siti WEB istituzionali:

<http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative>

<http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus>

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 dell'11 giugno 2020, ed in particolare:

a) - l'art. 1, comma 1, lettera dd) che testualmente recita: "(...) *le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; (...)*";

b) – il comma 1 dell'art. 11 che testualmente recita: “(...) *Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020. (...)*.”;

- il Decreto n. 68 del 13 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte che al punto 21 del dispositivo testualmente recita: << (...) *le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera dd, e dell'allegato 11 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento; (...)*>>;

TENUTO CONTO altresì della Nota della Regione Piemonte pervenuta a questi Uffici il 19/3-2020 all'oggetto: “Commercio su area pubblica. Indicazioni applicative in occasione dell'emergenza COVID-19” da cui si desume che, richiamata al riguardo la disposizione di cui al Titolo IV, Capo VI, p.3 della D.G.R. 32-2642/2001 (*Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative*), le assenze degli operatori dai posteggi non saranno da considerare rilevanti ai fini della decadenza prevista per il mancato utilizzo dei medesimi a far data dal 1°/2-2020 e fino alla cessazione dell'emergenza COVID-19 dichiarata con provvedimento governativo;

DATO ATTO della piena operatività del Comando di Polizia Locale;

CONSIDERATO che i diversi mercati che effettuano la vendita di generi alimentari e non alimentari a Tortona sono i seguenti:

1. Mercato settimanale del mercoledì e di quello del sabato nella locale Piazza Milano;
2. Mercato contadino KM0 “Città di Tortona” (farmer's market) bisettimanale del mercoledì e del sabato mattina nella locale Piazza Tito Speri con presenza massima n. 16 banchi;
3. N° 1 banco di alimentarista del venerdì mattina nella locale Piazza Milano;
4. Mercatino contadino settimanale denominato “Campagna Amica” gestito da Coldiretti (farmer's market) del martedì mattina nella locale P.zza Gavino Lugano con presenza massima n. 10 banchi;
5. Mercatino contadino settimanale gestito da CIA e Confagricoltura (farmer's market) del venerdì pomeriggio nella locale P.zza Malaspina con presenza massima n. 10 banchi;

DATO ATTO altresì che:

- i mercati di cui ai punti da 3 a 5 del sopra riportato elenco, si caratterizzano per un dimensionamento molto contenuto e, anche in tempi ordinari, non hanno mai manifestato problemi di sovraffollamento, mentre possono costituire, stante la loro collocazione in punti diversificati del centro storico cittadino, un'occasione di facile approvvigionamento per le persone non dotate di mezzi di trasporto propri;

- la presente ordinanza intende regolare lo svolgimento delle attività di vendita su area pubblica nelle sue varie forme compresa anche quella in “zone a sosta prolungata” ed in forma itinerante dal 15 giugno 2020 e sino al 14 luglio 2020 periodo di vigenza delle disposizioni di cui ai più volte richiamati DPCM dell'11 giugno 2020 e DPGR Piemonte n. 68 del 13 giugno 2020, nonché fatte salve ulteriori diverse disposizioni del Governo e/o della Regione Piemonte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che eventualmente intervengano prima della data precedentemente indicata;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO autorizzare la prosecuzione dello svolgimento delle attività di vendita di generi alimentari e NON alimentari presso tutti i mercati cittadini che ordinariamente la prevedano, nell'osservanza delle norme vigenti e di tutte le prescrizioni qui indicate, introdotte per contenere i rischi di contagio da COVID-19, stante il protrarsi di una situazione epidemiologica locale che impone una particolare attenzione;

VISTO

- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i.;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- l'art. 38 dello Statuto Comunale;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

ORDINA

la prosecuzione, in via sperimentale, a far tempo dal 15 giugno 2020 e sino al 14 luglio 2020 entrambe le date comprese, *(N.B.: periodo di vigenza delle disposizioni di cui ai più volte richiamati DPCM dell'11 giugno 2020 e DPGR Piemonte n. 68 del 13 giugno 2020, fatte salve ulteriori diverse disposizioni del Governo e/o della Regione Piemonte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)* dello

svolgimento delle attività di vendita al dettaglio su area pubblica di generi alimentari e NON alimentari ivi ammessi, presso seguenti mercati cittadini:

1. Mercato settimanale del mercoledì e di quello del sabato nella locale Piazza Milano;
2. Mercato contadino KMO "Città di Tortona" (farmer's market) bisettimanale del mercoledì e del sabato mattina nella locale Piazza Tito Speri con presenza massima n. 16 banchi;
3. N° 1 banco di alimentarista del venerdì mattina nella locale Piazza Milano;
4. Mercatino contadino settimanale denominato "Campagna Amica" gestito da Coldiretti (farmer's market) del martedì mattina nella locale P.zza Gavino Lugano con presenza massima n. 10 banchi;
5. Mercatino contadino settimanale gestito da CIA e Confagricoltura (farmer's market) del venerdì pomeriggio nella locale P.zza Malaspina con presenza massima n. 10 banchi;

secondo il calendario ordinariamente previsto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di orario di vendita:

MERCATO	Orario di vendita
P.zza Milano del mercoledì e del sabato	7:30 – 13:00
P.zza Tito Speri - Mercato KMO del mercoledì e del sabato	7:30 – 13:00
P.zza Milano - N° 1 banco di alimentarista del venerdì mattina	7:30 – 13:00
P.zza Gavino Lugano - Mercatino contadino settimanale denominato "Campagna Amica" del martedì mattina	8:00 – 13:00
P.zza Malaspina - Mercatino contadino settimanale gestito da CIA e Confagricoltura (farmer's market) del venerdì pomeriggio	16:00-19:30

nonché con l'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1) per il mercato settimanale su posteggi del mercoledì e per quello del sabato nella locale Piazza Milano l'accesso all'area mercatale sarà permessa alle sole imprese titolari di posteggio di tutte le categorie merceologiche. Sono escluse le operazioni di "spunta" relative ai posteggi liberi e ritornati in disponibilità dell'Amministrazione Comunale cioè privi di concessione che, non essendo utilizzati consentiranno un diradamento tra i banchi e/o il distanziamento del pubblico. Sarà invece consentita la "spunta" sui soli posteggi liberi per assenza occasionale del concessionario e l'operazione di assegnazione dovrà avvenire alle ore 8:00. La collocazione dei banchi e dei mezzi avverrà nel rispetto dell'ordinaria distribuzione. Faranno eccezione, al fine di disporre di una maggiore ampiezza di corsia in grado di consentire il distanziamento di sicurezza ai clienti, le due file perimetrali, prospicienti C.so Repubblica l'una (alimentaristi) e C.so Romita l'altra (fioristi), che, per i banchi dimensionalmente compatibili, saranno posizionate in corrispondenza dei posteggi per le auto già presenti in aderenza al confine della piazza anziché sul marciapiede. Gli operatori di Polizia Municipale presenti, avranno facoltà, a loro indiscutibile ed insindacabile valutazione, vista l'eccezionalità dell'emergenza sanitaria, il rilevante contesto di ordine pubblico e la sperimentabilità della configurazione del mercato, di apportare modifiche all'ordinaria collocazione degli operatori a fini di sicurezza, di migliore funzionalità del mercato e di maggiore distanziamento tra i banchi e tra le file. Al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte degli operatori di Polizia Municipale e fatte salve eventuali modifiche da essi ritenute necessarie, l'ingresso all'area sarà consentito da n° 2 varchi di ingresso-uscita posti rispettivamente in Piazza Galluzzi al centro della linea di separazione con la Piazza Milano e in corrispondenza del varco veicolare di C.so Romita allo scopo di disporre di un percorso protetto lungo il marciapiede in aderenza al muro perimetrale dell'ex mercato coperto ove far sostare, a distanza di sicurezza, le persone eventualmente in attesa di entrare durante un eventuale blocco temporaneo dell'entrata per contingentamento. Per motivi di sicurezza la piazza sarà recintata con strutture fisiche statiche (griglie da cantiere) approntate dal Comune soltanto in prossimità dei varchi di ingresso uscita e per la realizzazione dei varchi stessi, mentre la gran parte della restante perimetrazione della piazza avverrà avvalendosi dei mezzi degli operatori alternati a transenne

leggere messe a disposizione dal comune e/o a tratti nastro di sicurezza, alla cui posa e gestione dovranno cooperare i posteggianti stessi presenti sul perimetro dell'area mercatale prima dell'inizio delle operazioni di vendita, in modo da ottenere una perimetrazione dell'area funzionale ad impedire l'ingresso del pubblico al di fuori degli appositi varchi senza creare ostruzione ad una rapida evacuazione in caso di necessità od emergenza. L'eventuale movimentazione di parti di recinzione per consentire o agevolare l'accesso dei mezzi nelle fasi pre e post vendita sarà effettuato a cura degli operatori interessati ed alla fine delle operazioni dovranno dai medesimi essere ricollocate nella loro posizione. Gli operatori dovranno dotarsi di cavi elettrici idonei a raggiungere le centraline di erogazione e dovranno assicurare la posa degli stessi in modalità tale da non arrecare pericolo di inciampo o fulminazione per i clienti.

2) per il mercato contadino KM0 "Città di Tortona" (farmer's market) del mercoledì e del sabato nella locale Piazza T. Speri, l'ammissione degli operatori commerciali al mercato, all'interno dell'area recintata che sarà allo scopo allestita, avverrà secondo le ordinarie modalità ed il vigente regolamento; inoltre i banchi saranno collocati nel rispetto, per quanto possibile, dell'ordinaria distribuzione, fatta salva la facoltà in capo agli operatori di Polizia Locale presenti, a loro indiscutibile ed insindacabile valutazione, vista l'eccezionalità dell'emergenza sanitaria e del rilevante contesto di ordine pubblico, di disporre diversamente; l'accesso e l'uscita dei clienti avverrà attraverso un unico varco posto in corrispondenza dell'accesso stradale di Via Anselmi con adeguata separazione (almeno 1,50) tra i flussi in entrata e quelli in uscita;

3) per N° 1 banco di alimentarista del venerdì mattina nella locale Piazza Milano si applicano tutte le norme generali di cui al punto 6) (fatto salvo quanto specificatamente li disciplinato per altri contesti) e quelle previste in termini di prescrizioni igienico-sanitarie di prevenzione il cui rispetto, stante la presenza di un singolo banco, ricade esclusivamente in capo all'operatore commerciale medesimo;

4) per il Mercatino contadino settimanale denominato "Campagna Amica" (farmer's market) del martedì mattina nella locale P.zza Gavino Lugano con presenza massima n. 10 banchi, gli operatori si collocheranno sui due lati dell'area ordinarmente occupata fronteggiandosi in modo da creare un percorso delimitato dall'alternanza di gazebo e transenne, assicurando il distanziamento tra i gazebo e la creazione di un breve percorso unidirezionale per il pubblico con accesso da Via Emilia ed uscita di fronte ad istituto bancario. Stante l'ordinaria presenza di un esiguo numero di banchi di piccola dimensione, ricade in capo ad ogni singolo operatore di vendita e all'organizzatore contrattualmente individuato e riconosciuto il rispetto di tutte le norme generali di cui al punto 6) (fatto salvo quanto specificatamente li disciplinato per altri contesti) mentre l'osservanza di quelle previste in termini di prescrizioni igienico-sanitarie di prevenzione e di distanziamento nella gestione dell'attività di vendita presso il singolo banco ricade esclusivamente in capo all'operatore;

5) per il Mercatino contadino settimanale gestito da CIA e Confagricoltura (farmer's market) del venerdì pomeriggio nella locale Piazza Malaspina con presenza massima n. 10 banchi, gli operatori si collocheranno in linea in fregio a Via Emilia con un arretramento dalla strada di almeno mt. 2 ed un distanziamento tra essi di altrettanti mt. 2. Stante l'ordinaria presenza di un esiguo numero di banchi di piccola dimensione, ricade in capo ad ogni singolo operatore di vendita e all'organizzatore contrattualmente individuato e riconosciuto il rispetto di tutte le norme generali di cui al punto 6) (fatto salvo quanto specificatamente li disciplinato per altri contesti) mentre l'osservanza di quelle previste in termini di prescrizioni igienico-sanitarie di prevenzione e di distanziamento nella gestione dell'attività di vendita presso il singolo banco ricade esclusivamente in capo all'operatore;

6) norme generali:

- gli operatori non potranno accedere alle aree delimitate di cui ai punti 1) e 2) più di due ore prima dell'inizio dell'orario di vendita o allestire banchi di vendita nelle altre aree e/o siti in precedenza individuati più di un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita e dovranno necessariamente liberare l'area, al termine del mercato, nel tempo più breve possibile e comunque entro un'ora e mezza dopo il termine dell'orario di vendita;

- la Polizia Municipale, con l'eventuale supporto di personale volontario di Protezione Civile e non, limitatamente alle aree delimitate di Piazza Milano e Piazza Tito Speri, assicurerà la vigilanza sull'area al fine di evitare sovraffollamenti dell'area complessivamente intesa o presso singoli banchi ed il regolare svolgimento del mercato nel rispetto di quanto qui ordinato;

- per i mercati di cui ai punti 3), 4) e 5) gli organizzatori e/o i singoli operatori dovranno adoperarsi per evitare sovraffollamenti dell'area complessivamente intesa o presso i singoli banchi e per garantire il

regolare svolgimento delle operazioni di vendita nel rispetto delle norme previste dal presente provvedimento. La Polizia Municipale effettuerà un controllo dinamico sull'area nel suo complesso e sulle norme previste dal presente provvedimento ricadenti sugli organizzatori e operatori presenti o sui clienti.

- sia gli operatori di vendita che i clienti per accedere all'area mercatale o per effettuare rispettivamente le operazioni di vendita o l'attesa di essere serviti dovranno necessariamente indossare una mascherina che copra naso e bocca. In tutte le aree mercatali delimitate non è consentito l'accesso dai varchi di sola uscita;
- dovrà essere assicurato a cura degli operatori di vendita il rispetto di un adeguato spazio interpersonale di almeno un metro tra i clienti in fila ed almeno un metro e mezzo tra le diverse file, qualora gli operatori, avendo diversi collaboratori a disposizione e servendo ognuno di essi esclusivamente un cliente alla volta, siano in grado di gestire più di una fila;
- i frequentatori delle aree mercatali, sotto la propria responsabilità, dovranno:
 - non indugiare lungo le corsie o davanti ai banchi se non per effettuare gli acquisti;
 - non formare capannelli o intrattenersi all'interno delle aree mercatali oltre lo stretto necessario per effettuare le operazioni di acquisto, in quanto ciò potrebbe obbligare ad un contingentamento dell'area non dovuto all'attività mercatale;
- gli operatori di vendita dovranno:
 - assicurare il rigoroso rispetto, nel corso delle attività di vendita, di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché delle vigenti norme fiscali e contributive;

in particolare dovranno assicurare:

- la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- l'uso obbligatorio delle mascherine e l'igienizzazione frequente delle loro mani;
- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; in particolare detti sistemi di igienizzazione delle mani dovranno essere resi disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dai clienti, dai collaboratori e dagli altri operatori, anche con l'uso di teli posti all'estremità laterale del banco;
- Il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento e di accessori di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela idonei prodotti igienizzanti da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- che i clienti dei banchi alimentari non si servano da soli;
- il regolare svolgimento dell'attività di vendita presso i singoli banchi ed il rispetto del distanziamento (tra i clienti e tra gli stessi venditori), delle norme igienico-sanitarie vigenti e di tutte le ulteriori disposizioni qui previste o richiamate, sia da parte dei clienti che degli operatori di vendita tra loro;
- l'osservanza, nel posizionamento ed allestimento delle strutture di vendita, delle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- di prestare la massima collaborazione ed attenzione al fine di agevolare le operazioni di pulizia e sanificazione dell'area mercatale da parte degli operatori ecologici;
- gli operatori di vendita di beni usati gli operatori dovranno procedere alla pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita esibendo, a richiesta, idonea documentazione;

- Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato valgono le disposizioni di cui ai relativi regolamenti comunali vigenti e/o ai provvedimenti specificatamente in vigore.

Si AVVERTE che l'Amministrazione Comunale resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a persone, cose e/o animali.

7) le eventuali assenze degli operatori dai posteggi, nei mercati in cui è previsto che vengano registrate, non saranno da considerare rilevanti ai fini dell'eventuale decadenza prevista per il mancato utilizzo dei medesimi a far data dal 1°/2-2020 e fino alla cessazione dell'emergenza COVID-19 dichiarata con provvedimento governativo.

DISPONE

visto il combinato disposto del DPCM 11 giugno 2020 e del DPGR Piemonte n. 68 del 13 giugno 2020 e fatte salve le norme che ne regolano l'attività, altresì che:

1) per le "zone a sosta prolungata" riconosciute con provvedimento comunale, le stesse siano esercitate da operatori commerciali ambulanti e produttori agricoli per la vendita di generi alimentari e NON alimentari, nonché sia consentita l'annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte degli operatori commerciali ambulanti nel rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché delle vigenti norme fiscali e contributive;

2) gli operatori commerciali ambulanti e produttori agricoli possano esercitare l'attività di vendita in forma itinerante con adeguato distanziamento tra un banco e l'altro per la sola vendita di generi alimentari e NON alimentari; inoltre potrà essere esercitata in forma itinerante anche l'annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte degli operatori commerciali ambulanti nel rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché delle vigenti norme fiscali e contributive.

Per gli operatori di cui ai precedenti punti 1) e 2) valgono le regole generali indicate nel presente provvedimento nonché quelle contenute nel DPCM dell'11 giugno 2020 e nel DPGR Piemonte n. 68 del 13 giugno 2020 e relativi allegati, con particolare riferimento all'allegato n. 11 del citato DPCM ed all'allegato 1 del citato DPGR Piemonte.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una gestione di una qualsiasi summenzionata area di mercato in difformità a quanto sopra prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, si procederà nei confronti dei contravventori ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (sanzione da euro 400 a euro 3.000), disponendo che in caso di assembramenti presso i singoli banchi e mancato rispetto della distanza interpersonale si applichi altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività di detti banchi da 5 (cinque) a 30 (trenta) giorni, e che, in caso di reiterate violazioni da parte di diversi operatori commerciali, si operi la chiusura del/i mercato/i stesso/i fino a cessata emergenza.

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale, venga portata a conoscenza dei cittadini anche attraverso altri canali di informazione, nonché trasmessa per opportuna conoscenza e/o norma al Settore comunale Sviluppo Economico, al SUAP comunale, al Comando di Polizia Locale del Comune di Tortona, all'ASL AL (in particolare SIAN, SISP, SERVIZIO VETERINARIO, SPRESAL), alla Prefettura di Alessandria, alla Questura di Alessandria, al Comando/Stazione Carabinieri di Tortona, al Comando Guardia di Finanza di Tortona, alle Associazioni imprenditoriali di categoria locali del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Visto il Dirigente di Settore
BAGNERA CLAUDIO

Tortona lì, 16/06/2020

IL SINDACO
CHIODI FEDERICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)